

LE MALATTIE MUSCOLO SCHELETRICHE:

***Presunzione legale di origine professionale
e costi della «non sicurezza»***

*Pastori Massimiliano Cristian,
DM presso CML INAIL Rimini
Seminario 21 marzo 2014*

GENERALITA' SULLE MP E SULLA TUTELA INAIL

- *L'Art. 3.del DPR 1124/65 recita:*
- ***"l'assicurazione è obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrano fra quelle previste nell'art. 1.
La tabella predetta può essere modificata o integrata..."***

GENERALITA' SULLE MP E SULLA TUTELA INAIL

Per malattia professionale si intende una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo.

***La causa è diluita;
non è una causa violenta;
non è una causa concentrata nel tempo.***

GENERALITA' SULLE MP

*Per le malattie professionali quindi, non basta l'occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma **deve esistere un rapporto causale o concausale diretto, tra***

il rischio professionale

e

la malattia

Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la svolge (cosiddetto "rischio ambientale").

GENERALITA' SULLE MP

*Esistono diverse definizioni delle malattie professionali a seconda degli specifici contesti: epidemiologico, preventivo, assicurativo; una definizione di carattere generale proposta è la seguente: **qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa; è caratterizzata da una graduale e progressiva azione di fattori presenti nell'ambiente di lavoro che possono compromettere la salute dei lavoratori.***

GENERALITA' SULLE MP

- *Con il termine di "Malattia Professionale" viene identificata una condizione patologica la cui eziopatogenesi può essere ricondotta all'attività lavorativa svolta dal soggetto a seguito dell'esposizione ad uno o più fattori di rischio presenti nel ciclo lavorativo stesso o nell'ambiente di lavoro.*

Malattie correlate al lavoro

***Patologie che riconoscono una
concomitanza e/o interazione tra***

***fattori eziopatogenetici occupazionali
ed extra-professionali,***

***in cui il ruolo lavorativo è comunque importante
(OMS 1985)***

Malattie tabellate

*Con DM 9 aprile 2008 (G.U. n. 169 del 21-7-2008) sono state approvate le nuove **tabelle delle malattie professionali.***

Tra le novità:

- *indicazione nosologica delle patologie correlate ad agenti causali*
- *diversificazione del termine massimo di indennizzabilità per le varie malattie*
- ***Introduzione delle patologie muscolo - scheletriche***

E' un sistema a tre colonne

***Sono previsti due diversi settori di tutela
industria (85 VOCI) e agricoltura (24 VOCI)***

1-Malattia

malattie tipiche previste nella tabella

(sono ammesse solo le malattie indicate)

2-Lavorazioni

contratte in lavorazioni o a contatto di sostanze inserite in elenchi tassativi

3-Periodo massimo di indennizzabilità

manifestatesi in un periodo massimo di tempo dall'abbandono della lavorazione morbigena

Le Malattie Professionali tabellate-DM 9.4.08

21-7-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 169

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
76) MALATTIE CAUSATE DA VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO:		
a) SINDROME DI RAYNAUD SECONDARIA dita mani (I73.01)	Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio.	1 anno
b) OSTEOARTROPATIE (POLSO, GOMITO, SPALLA) (M19.2)		4 anni
c) NEUROPATIE PERIFERICHE (n.mediano e ulnare) (G56.0)		4 anni
77) ERNIA DISCALE LOMBARE (M51.2)		
	a) Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.	1 anno

Le Malattie Professionali tabellate-DM 9.4.08

78) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELL'ARTO SUPERIORE:		
a) TENDINITE DEL SOVRASPINOSO (M75.1)	Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue.	2 anni
b) TENDINITE DEL CAPOLUNGO BICIPITE (M75.2)		2 anni
c) TENDINITE CALCIFICA (MORBO DI DUPLAY) (M75.3)		4 anni
d) BORSITE (M75.5)		2 anni
e) EPICONDILITE (M77.0)	Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti dell'avambraccio, e/o azioni di presa della mano con uso di forza.	2 anni
f) EPITROCLEITE (M77.1)		2 anni
g) BORSITE OLECRANICA (M70.2)	Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano un appoggio prolungato sulla faccia posteriore del gomito.	2 anni
h) TENDINITI E PERITENDINITI FLESSORI/ESTENSORI (POLSO-DITA) (M65.8)	Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti e/o azioni di presa e/o posture incongrue della mano e delle singole dita.	1 anno
i) SINDROME DI DE QUERVAIN (M65.4)		1 anno
l) SINDROME DEL TUNNEL CARPALE (G56.0) ALTRE	Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo.	2 anni
79) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEL GINOCCHIO:		
a) BORSITE (M70.4)	Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, con appoggio prolungato sul ginocchio.	2 anni
b) TENDINOPATIA DEL QUADRICIPITE FEMORALE (M76.8)	Lavorazioni svolte in modo non occasionale con movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue.	2 anni
c) MENISCOPATIA DEGENERATIVA (M23.3)		2 anni

Per le Malattie Professionali tabellate

- *il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia.*
- *Provata l'**adibizione alla lavorazione tabellata** (o comunque l'esposizione ad un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'**esistenza della malattia anch'essa tabellata** e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, **si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale;***

E' questa la cosiddetta "presunzione legale d'origine"

Il sistema misto

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179/88, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto "sistema misto" in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della "presunzione legale d'origine", ma è affiancato dalla possibilità per l'assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.

Detto principio è richiamato dall'art 10 del dlgs 38/2000.

**SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE
N.179 E N.206/ 1988
IL SISTEMA MISTO**

Malattia professionale TABELLATA:

*se la malattia e la lavorazione sono previste in tabella, scatta la **PRESUNZIONE LEGALE DI ORIGINE** professionale.*

Malattia professionale NON TABELLATA:

*se la malattia non è presente in tabella, la professionalità può essere riconosciuta, ma l'**ONERE DELLA PROVA** è a carico del lavoratore.*

Le MP non tabellate

Per le M.P. non tabellate il lavoratore ha l'onere della prova: deve dimostrare l'origine professionale della sua patologia fornendo le prove:

- ***dell'esistenza della stessa;***
- ***della causa di lavoro;***
- ***del rapporto eziologico.***

*DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI:
tra le più **importanti cause di denuncia per
malattia professionale.***

*Nell'ultimo quinquennio i casi sono praticamente **triplicati** mentre, nello stesso periodo, le altre malattie professionali sono diminuite del 4%.*

*Nel 2010 **due denunce su tre** erano relative a patologie dell'apparato muscolo-scheletrico, 30.500 casi sui 46.500 pervenuti all'INAIL.*

*Causa di questa esplosione di denunce è l'inserimento di queste patologie nell'elenco delle **malattie "tabellate"** e cioè quelle per cui il lavoratore è esonerato dall'onere della prova.*

Patologie muscolo-scheletriche:

alterazioni delle

-unità muscolo-tendinee

-dei nervi periferici

-del sistema vascolare

Patologie muscolo-scheletriche:

***Tali patologie hanno
eziopatogenesi multifattoriale.***

Nella letteratura internazionale molti acronimi sono utilizzati per descrivere sinteticamente i disturbi dell'arto superiore e per indicare la loro origine occupazionale:

WMSD	Work related Musculo Skeletal Disorders
CTD	Cumulative Trauma Disorders
OCD	Occupational Cervico-brachial Disease
OOS	Occupational Overuse Syndrome

MP E LA TUTELA INAIL

- ***Nei casi di malattia professionale accertata, l'Inail indennizza i danni provocati dalle malattie professionali prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.***

DATI STATISTICI
MALATTIE PROFESSIONALI


Statistiche nazionali e internazionali:

le patologie muscolo-scheletriche e i disturbi da sovraccarico biomeccanico sono diventati, negli ultimi anni, tra le principali preoccupazioni per la salute e sicurezza dei lavoratori.

*Le più diffuse sono l'affezione dei **dischi intervertebrali**, le **tendiniti** e le **sindromi del tunnel carpale**.*

Le denunce di Mp hanno avuto un incremento di quasi il 51% dal 2008 al 2012.

ITALIA: M.P. DENUNCIATE PER PATOLOGIA - 2012




- malattie osteoarticolari e muscoltendinee
- ipoacusia da rumore 16,0%
- malattie da asbesto
- malattie respiratorie 4,6%
- malattie della cute 1,9%
- disturbi psichici da stress l.c. 1,0%
- tumori 3,4%
- altre 8,7%

Si tratta, in generale, di forme patologiche a lenta formazione,

*che interessano prevalentemente
la **colonna vertebrale**,
gli **arti inferiori**,
e gli **arti superiori**,*

*con particolare riferimento a
spalla,
gomito,
distretto anatomico mano-braccio.*

Malattie Professionali denunciate nel 2012



Malattie professionali denunciate anni 2008-2012 Emilia-Romagna

Provincia	2008	2009	2010	2011	2012
Bologna	1039	1130	1415	1556	1271
Ferrara	208	201	258	319	255
Forlì Cesena	717	781	1222	1182	1090
Modena	627	608	665	631	549
Parma	333	390	437	568	619
Piacenza	85	111	94	115	131
Ravenna	341	482	806	1061	1297
Reggio Emilia	747	866	1065	1229	1698
Rimini	340	367	460	499	415

***Rimini 2012 M.P. denunciate
per gestione e anno di manifestazione***

Gestione	2008	2009	2010	2011	2012
Industria e servizi	323	337	395	407	347
Agricoltura	12	23	55	86	58
Conto Stato Dipenden ti	5	7	10	6	10
Totale	340	367	460	499	415

I COSTI DELLA NON SICUREZZA

Aumento del tasso del premio assicurativo annuo

ricarico del costo della malattia professionale

sul datore di lavoro


***Azione di regresso dell'Istituto
art 10 e 11 T.U. 1124/1965***

L'assicurazione INAIL esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Ciononostante, permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.


Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.

***Costituzione di parte civile nel processo penale
D Lgs 09/04/2008, n. 81 T.U. SULLA SALUTE E
SICUREZZA DEL LAVORO Art. 61.***

In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

INCENTIVI ECONOMICI AI FINI PREVENZIONALI

Riduzione premio assicurativo



Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 11, comma 5 D.lgs 81/08 e D.lgs 106/2009)

OSCILLAZIONE PER PREVENZIONE DOPO IL BIENNIO

In cosa consiste



L'INAIL premia con uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione", le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni)

OSCILLAZIONE PER PREVENZIONE DOPO IL BIENNIO

A cosa serve



L' "oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'INAIL

In base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell'articolo 24 del D.M. 12.12.2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

<i>Lavoratori - anno</i>		<i>Riduzione</i>
<i>fino a</i>	10	30%
<i>da</i>	11 a 50	23%
<i>da</i>	51 a 100	18%
<i>da</i>	101 a 200	15%
<i>da</i>	201 a 500	12%
<i>oltre</i>	500	7%

*Incentivi INAIL
Bando dicembre 2013*

***PER LA REALIZZAZIONE
DI INTERVENTI
IN MATERIA DI SALUTE
e SICUREZZA sul LAVORO***

***in attuazione dell'articolo 11, comma 5 D.lgs
81/2008 e smi***

<http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2013/Estattoavvisopubblico/index.html>

Entità del finanziamento

- A livello nazionale:

307 milioni di euro circa

- Per Emilia Romagna:

20 milioni di euro circa

TIPOLOGIA PROGETTI FINANZIABILI

- *1. Progetti di investimento*
- *2. Modelli di gestione della sicurezza e di responsabilità sociale d'impresa*
- *3. sostituzione o adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio ante 21.9.96 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del D. lgs. 81/2008 s.m.i.*

Quota finanziabile

*misura **MASSIMA** del finanziamento*

65% *importo progetto al netto di IVA*

fino ad un massimo di

130 mila euro



...GRAZIE PER L'ATTENZIONE!